

Bruxelles, 20 novembre 2014
(OR. en)

15837/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0407 (COD)**

**DROIPEN 142
COPEN 297
CODEC 2316**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	17621/13 DROIPEN 158 COPEN 235 CODEC 2929
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Orientamento generale

1. Il 27 novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali¹.
2. Il 2 luglio e il 16 settembre 2014 il Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CATS) ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta. Il gruppo ha discusso la proposta nei giorni 15 luglio, 4-5 e 29 settembre, 27 ottobre nonché 4 e 17 novembre. Il 20 novembre il Coreper ha convenuto di sottoporre il fascicolo al Consiglio.
3. Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo, che costituirà la base dei futuri negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

¹ 17621/13 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

(progetto di)

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare
al processo nei procedimenti penali²**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

previa consultazione del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1 bis) Gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU") e l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ("ICCPR") sanciscono il principio della presunzione di innocenza e il diritto a un processo equo.

² NL ha formulato una riserva d'esame parlamentare sull'intera direttiva.

³ Parere del 25 marzo 2014 (SOC 498).

⁴ Cfr. lettera di rinuncia del 14 aprile 2014.

(1 ter) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione in materia civile e in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

(1 quater) A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), "la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie ...".

(1 quinquies) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio di reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.

(1) [trasferito al considerando 4 bis]

(2) [trasferito al considerando 5]

- (3) Sebbene gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l'esperienza insegna che il fatto di per sé non garantisce che regni tra Stati membri un grado sufficiente di fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale.**
- (3 bis) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (la "tabella di marcia")⁵. Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E).**
- (3 ter) L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (punto 2.4)⁶. Ha inoltre sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.**

⁵ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

⁶ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

- (4) Sinora sono state adottate tre misure nel settore dei diritti procedurali nei procedimenti penali, vale a dire la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**⁷, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali**⁸ e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari**⁹.
- (4 bis) La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un processo equo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.
- (5) Stabilendo norme minime sulla protezione dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente direttiva dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.

⁷ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁸ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

⁹ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

- (6) È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali. Non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva i procedimenti amministrativi, **ivi compresi i procedimenti amministrativi che possono comportare sanzioni**, ad esempio i procedimenti in materia di concorrenza, commercio, servizi finanziari e fiscalità, **compresa la maggiorazione d'imposta**, e le indagini connesse svolte da autorità amministrative, né i procedimenti in materia civile.
- (7) È auspicabile che, al fine di garantire il diritto a un processo equo, la presente direttiva faciliti l'applicazione pratica del diritto alla presunzione di innocenza e di tutti gli aspetti ad esso connessi, nonché del diritto di presenziare al proprio processo.
- (8) È opportuno che la presente direttiva si applichi alle persone fisiche indagate o imputate per un reato. Dovrebbe applicarsi **dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un (presunto) reato, e quindi** anche prima che **l'indagato o imputato** sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato. **La direttiva dovrebbe applicarsi ad ogni fase del procedimento penale fino a che venga adottata, e diventi definitiva, la decisione che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato. Ciò significa che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva le azioni legali e i mezzi di impugnazione che possono intervenire solo quando la decisione in questione è già divenuta esecutiva, quali le azioni dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.**
- (9) La presente direttiva prende atto dei diversi livelli ed esigenze di tutela di alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza nei riguardi delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Una tale protezione accordata alle persone fisiche rispecchia la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre la Corte di giustizia ha riconosciuto, dal canto suo, che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche.

- (10) Allo stato attuale di sviluppo della legislazione e della giurisprudenza in ambito nazionale ed europeo, appare prematuro legiferare a livello dell'Unione sul diritto alla presunzione di innocenza per le persone giuridiche.
- (11) È opportuno che la tutela del diritto delle persone giuridiche alla presunzione di innocenza sia lasciata alle garanzie normative e alla giurisprudenza esistenti, la cui evoluzione dovrebbe permettere di stabilire se è necessario un intervento dell'Unione.
- (12) [soppresso]
- (13) La presunzione di innocenza è violata se, in mancanza di una prova legale antecedente della colpevolezza, in **dichiarazioni pubbliche** si presenta l'indagato o imputato come se fosse **colpevole**. **Ai fini della presente direttiva si intende per "dichiarazioni pubbliche delle autorità pubbliche" qualsiasi dichiarazione il cui contenuto è riconducibile a un reato e che proviene da un'autorità coinvolta nel procedimento penale per tale reato (come le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità di contrasto) o da un'altra autorità pubblica (ad esempio ministri e altri funzionari pubblici). Resta inteso che la presente direttiva non si applica alle dichiarazioni rese dai media e che essa non pregiudica eventuali norme sull'immunità parlamentare in particolare.**

- (13 bis) L'obbligo di non presentare l'indagato o imputato come colpevole non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di rendere pubbliche informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia necessario per motivi connessi all'indagine penale (ad esempio quando viene diffuso materiale video e si invita pubblicamente a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato) o per l'interesse pubblico (ad esempio, quando agli abitanti di una particolare zona vengono fornite, per motivi di sicurezza, informazioni relative a un presunto reato ambientale commesso in tale zona, o quando la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisce informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico). In ogni caso, le modalità e il contesto in cui sono divulgate le informazioni non devono dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata provata legalmente.**
- (14) L'onere della prova incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'imputato. La presunzione di innocenza risulta violata qualora l'onere della prova sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice e la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato.
- (14 bis) In diversi Stati membri non è solo la pubblica accusa, ma anche i giudici e i tribunali competenti a essere incaricati della ricerca delle prove a carico e a discarico. Gli Stati membri che non hanno un sistema accusatorio possono mantenere l'attuale sistema purché sia conforme alla presente direttiva e agli altri atti pertinenti del diritto europeo e internazionale.**

- (15) **Gli Stati membri possono prevedere il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di una persona indagata o imputata per un reato. Tali presunzioni dovrebbero rimanere entro limiti ragionevoli adeguati all'importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa. I mezzi impiegati devono essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili, ad esempio attraverso nuove prove su circostanze attenuanti o in caso di forza maggiore; in ogni caso, può esser fatto ricorso alle presunzioni solo a condizione di rispettare i diritti della difesa.**
- (16) Il diritto di non incriminarsi è un aspetto importante del principio della presunzione di innocenza. L'indagato o imputato, se invitato a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbe essere costretto a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possono portarlo a incriminarsi.
- (17) [trasferito al considerando 20 bis]
- (18) È opportuno che il diritto di non incriminarsi non si estenda all'utilizzo in un procedimento penale del materiale probatorio che può essere sì ottenuto dall'indagato o imputato ricorrendo a poteri coercitivi, ma che esiste indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo come quello ottenuto sulla base di un mandato, o per il quale sussista l'obbligo per legge di conservarlo e fornirlo su richiesta, o l'analisi dell'aria alveolare espirata, o del sangue e delle urine, o dei tessuti corporei per la prova del DNA.

- (19) Il diritto al silenzio è un aspetto importante del principio della presunzione di innocenza che dovrebbe fungere da protezione contro l'auto incriminazione. **Il diritto al silenzio dovrebbe lasciare impregiudicato, per quanto riguarda le infrazioni minori quali quelle al codice della strada, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, per iscritto e/o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte della polizia o di altre autorità di contrasto o giudiziarie in merito al reato in questione, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un processo equo.**
- (20) Il diritto di non incriminarsi, così come il diritto al silenzio, dovrebbe applicarsi a domande pertinenti rispetto al reato di cui la persona è indagata o imputata e non, ad esempio, a domande riguardanti l'identificazione personale dell'indagato o imputato.
- (20 bis) **Il diritto di non incriminarsi e il diritto al silenzio implicano che le autorità competenti non debbono costringere l'indagato o imputato a fornire informazioni qualora non desideri farlo. Per determinare se il diritto di non incriminarsi o il diritto al silenzio sia stato violato, sarebbe opportuno tener conto dell'interpretazione del diritto a un processo equo in virtù della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.**
- (20 ter) **Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'esercizio del diritto di non incriminarsi o del diritto al silenzio non possa essere usato in una fase successiva del procedimento ed essere considerato quale prova che l'indagato o imputato in questione abbia commesso il reato ascrittogli. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati i sistemi o le norme nazionali che consentono a un tribunale o a un giudice di tener conto del silenzio dell'indagato o imputato come un elemento di corroborazione delle prove ottenute con altri mezzi, a condizione che i diritti della difesa siano rispettati.**

- (20 quater) Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto di non incriminarsi o del diritto di non rispondere, siano rispettati i diritti della difesa e l'equità del procedimento.**
- (21) Il diritto a un processo equo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto dell'imputato di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutto il territorio dell'Unione.
- (21 bis) Il diritto di presenziare al proprio processo può essere esercitato solo se si svolge un processo. In ragione della sua natura, un processo si dipana attraverso una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non è applicabile se non è prevista alcuna udienza in conformità delle norme procedurali nazionali, fermo restando che tali norme devono essere conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della CEDU, come interpretate nella pertinente giurisprudenza, in particolare relativamente al diritto a un processo equo. È questo il caso, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o quando non è prevista alcuna udienza.**
- (22) Il diritto dell'imputato di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni l'imputato può, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciare.
- (22 bis) Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero altresì poter vietare temporaneamente l'accesso alla sala d'udienza a un indagato o imputato, ove ciò sia nell'interesse di garantire il buon funzionamento o il corretto svolgimento del procedimento penale. Potrebbe darsi il caso, ad esempio, quando un indagato o imputato disturbi l'udienza e debba essere accompagnato fuori dall'aula per ordine del giudice, o qualora risulti che la presenza dell'indagato o imputato impedisce la corretta audizione di un testimone.**

(22 ter) Qualora, per ragioni che sfuggono al suo controllo, l'indagato o imputato sia impossibilitato a comparire in giudizio, dovrebbe avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale.

(22 quater) In determinate circostanze, una decisione sulla colpevolezza o l'innocenza dell'indagato o imputato può essere pronunciata nonostante l'assenza dell'interessato al processo. Ciò si verifica quando l'indagato o imputato è stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una non comparizione e ciò nonostante non compare in giudizio. Ai fini della presente direttiva, il fatto che l'indagato o imputato sia stato informato del processo significa che l'interessato è stato citato personalmente o è stato informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo (...)¹⁰. Il fatto che l'indagato o imputato sia stato informato delle conseguenze di una non comparizione significa in particolare che l'interessato è stato informato del fatto che potrebbe essere pronunciato un verdetto nel caso in cui non compaia in giudizio.

(22 quinquies) Un processo che può comportare un verdetto di colpevolezza o di innocenza può essere organizzato in assenza dell'indagato o imputato anche quando quest'ultimo è stato informato del processo e ha conferito mandato a un difensore, nominato dall'indagato o imputato o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio, e il difensore ha effettivamente rappresentato in giudizio l'indagato o imputato.

¹⁰ COM è contraria alla soppressione della parte indicata con (...), così formulata: "*in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato.*"

- (22 *sexies*) **Se non sono soddisfatte le condizioni per prendere una decisione in seguito all'assenza del sospettato o indagato al processo, dovrebbe tuttavia essere possibile eseguire una decisione presa in seguito all'assenza dell'interessato al processo. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora non sia stato possibile informare il sospettato o indagato del processo per motivi dipendenti dalla sua condotta, ossia in caso di fuga o di latitanza. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sospettato o indagato, non appena sia stato trovato e informato della decisione, abbia la possibilità di contestare la stessa e chiedere un nuovo processo, o un'altra azione giuridica, che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.**
- (23) **(soppresso)**
- (24) Non è opportuno che la presente direttiva disciplini le forme e i metodi, compresi gli obblighi procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati specificati riguardo al diritto di presenziare al processo, trattandosi di questioni regolate dal diritto nazionale degli Stati membri.
- (25) Nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l'interessato sia a conoscenza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza impiegata dall'interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.
- (26) Conformemente al principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione. Un mezzo di ricorso efficace in caso di violazione dei **diritti** sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, **così da salvaguardare il diritto a un processo equo e il diritto alla difesa.**

- (27) Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, **si incoraggiano** gli Stati membri a raccogliere dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali dati **potrebbero** includere quelli raccolti dalle autorità giudiziarie e di contrasto sui mezzi di ricorso utilizzati in caso di violazione di uno degli aspetti del diritto alla presunzione di innocenza disciplinati dalla presente direttiva, e in caso di violazione del diritto di presenziare al processo.
- (27 bis) I minori sono vulnerabili e dovrebbero beneficiare di un livello di protezione specifico. Pertanto, in relazione ad alcuni dei diritti previsti nella presente direttiva, quest'ultima stabilisce ulteriori garanzie procedurali [...] sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali¹¹.**
- (28) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.
- (29) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹¹ Direttiva in discussione. Cfr. per l'orientamento generale del Consiglio doc. 10065/14.

- (30) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni su alcuni aspetti della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni della misura, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1
Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime concernenti:

- a) il diritto alla presunzione di innocenza nei procedimenti penali **ed alcuni aspetti ad esso connessi**;
- b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Articolo 2¹²

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica alle persone fisiche indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica dal momento in cui una persona sia indagata o imputata di aver commesso un reato o un presunto reato, sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato in questione.

¹² Si veda anche il considerando 8.

CAPO 2
Diritto alla presunzione di innocenza

Articolo 3
Presunzione di innocenza

Gli Stati membri assicurano che all'indagato o imputato sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia **legalmente** accertata la colpevolezza.

Articolo 4¹³
*Riferimenti in pubblico alla colpevolezza **fino a quando questa non sia legalmente accertata***

1. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a che non sia accertata la colpevolezza dell'indagato o imputato, le dichiarazioni pubbliche da parte di pubbliche autorità non presentino l'indagato o imputato come se fosse colpevole.**
2. [testo trasferito al considerando 13]
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure necessarie in caso di violazione dell'**obbligo, di cui al paragrafo 1, di non presentare la persona interessata come se fosse colpevole.**
4. **L'obbligo, di cui al paragrafo 1, di non presentare la persona come se fosse colpevole non impedisce alle autorità pubbliche di rendere pubbliche informazioni sui procedimenti penali, qualora sia necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.**

¹³ Cfr. anche i considerando connessi 13 e 13 bis.

Articolo 5
*Onere della prova*¹⁴

1. **Gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza dell'indagato o imputato incomba alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio valga in favore dell'indagato o imputato. Ciò non pregiudica l'eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove a carico e a discarico.**

2. **Gli Stati membri possono prevedere il ricorso, entro limiti ragionevoli, a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di una persona indagata o imputata per un reato. Le presunzioni sono confutabili; in ogni caso, vi può esser fatto ricorso solo a condizione di rispettare i diritti della difesa.**

¹⁴ Cfr. i considerando connessi 14, 14 bis e 15.

Articolo 6

*Diritto di non incriminarsi e **diritto al silenzio***

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e gli imputati abbiano il diritto di non incriminarsi.
- 1 bis **Gli Stati membri garantiscono che l'indagato o imputato abbia il diritto di restare in silenzio in merito al reato che gli viene contestato.**
2. **L'esercizio del diritto di non incriminarsi o del diritto al silenzio non impedisce la raccolta di prove** che possono essere sì ottenute dall'indagato o imputato ricorrendo all'esercizio legittimo di poteri coercitivi, ma che esistono indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo.
3. L'esercizio del diritto di non incriminarsi o **del diritto al silenzio** non è usato in una fase successiva del procedimento e non è considerato **quale prova che l'indagato o imputato in questione abbia commesso il reato ascrittogli¹⁵**.
4. [soppresso¹⁶]
5. **Per i reati minori, e purché ciò sia conforme con il diritto a un processo equo, gli Stati membri possono decidere che il diritto al silenzio non pregiudica lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, per iscritto e/o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte della polizia o di altre autorità di contrasto o giudiziarie in merito al reato in questione¹⁷.**

¹⁵ Cfr. il considerando 20 ter.

¹⁶ Si veda nondimeno il considerando 20 quater.; COM è contraria alla soppressione di questo paragrafo, che riguarda la questione dell'ammissibilità di prove ottenute in violazione dei diritti illustrati in questo articolo.

¹⁷ COM ha chiesto di sopprimere questo paragrafo.

CAPO 3

Diritto di presenziare al processo

Articolo 8¹⁸

Diritto di presenziare al processo

1. Gli Stati membri garantiscono che l'indagato o imputato abbia il diritto di presenziare al proprio processo.

2. **Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può comportare un verdetto di colpevolezza o di innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che:**
 - a) **l'indagato o imputato sia stato informato a tempo debito del processo e delle conseguenze di una non comparizione, o**

 - b) **l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato, o dallo Stato.**

¹⁸ Cfr. i considerando connessi 21, 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22 sexies. Il Servizio giuridico del Consiglio ha fatto sapere che sarebbe opportuno rivedere la formulazione dell'articolo 8 per allinearla alla formulazione già utilizzata nell'acquis in vigore che figura nella decisione quadro 2009/299/GAI sui processi in contumacia (GU L 81 del 27.3.2009, pag.24).

3. **Gli Stati membri possono stabilire che una decisione presa in seguito all'assenza dell'indagato o imputato al processo possa essere eseguita, anche in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'indagato o imputato, non appena informato della decisione, abbia la possibilità di opporvisi e chiedere un nuovo processo, o altra azione giuridica, entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale. Quando l'indagato o imputato viene informato della decisione è altresì informato in merito a questa possibilità di opporsi alla decisione e chiedere un nuovo processo o altra azione giuridica.**
4. **Gli Stati membri possono prevedere che il giudice o il tribunale competente possa vietare temporaneamente l'accesso alla sala d'udienza a un indagato o imputato, qualora ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento o il corretto svolgimento del procedimento penale, purché siano rispettati i diritti della difesa.**
5. **Il presente articolo non si applica quando, in conformità delle norme procedurali nazionali, il procedimento, o talune sue fasi, sia svolto per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un processo equo.**

Articolo 9

Diritto di chiedere un nuovo processo

Gli Stati membri assicurano che l'indagato o imputato **che** non abbia presenziato al processo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, **e affermi che** non sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, abbia il diritto di **chiedere** un nuovo processo **o altra azione giuridica**, che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

CAPO 4
Disposizioni generali e finali

Articolo 10
Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o imputato disponga di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.

Articolo 11
Raccolta dei dati

Entro [...], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati **disponibili** relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva¹⁹.

Articolo 12
Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

¹⁹ Cfr. considerando 27.

Articolo 13

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi dalla sua pubblicazione]. Essi ne informano **immediatamente la Commissione**.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
